



REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I

COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI BASE

Art. 1 - Principi

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas promuove ed attua i dettami statutari attraverso gli Organi Territoriali e gli Organismi di base affiliate e disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2 – Costituzione dell'Associazione

Le Associazioni, si costituiscono, come Organismi di base del Centro Nazionale Sportivo Libertas, su iniziativa di soggetti aventi le caratteristiche previste dall'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, comma 17 e comunque nel rispetto delle normative vigenti all'atto della costituzione stessa.

Art.3 – Presentazione domanda di affiliazione e riaffiliazione

Le domande di affiliazione e riaffiliazione devono essere presentate al Centro Provinciale dagli Organismi di base con sede nel territorio nazionale ed al Centro Nazionale Sportivo Libertas dagli Organismi con sede in Italia ed all'Estero.

La domanda di affiliazione deve essere corredata dalla richiesta di tesseramento da almeno:

- a) 3 soci/associati all'atto della costituzione e registrazione della associazione sportiva dilettantistica con o senza personalità giuridica per la 1° affiliazione, con l'obbligo di almeno 5 tesserati, compresi i componenti il C.D. dell'associazione sportiva, entro la scadenza dell'anno di riferimento scelto dall'associazione (anno sportivo o anno solare). Tale norma eserciterà i suoi effetti dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
- b) 5 soci/associati/tesserati per le associazioni sportive dilettantistiche con o senza personalità per le riaffiliazioni, ovvero nel numero di tesserati coerente con la disciplina praticata;
- c) 100 soci/associati/tesserati per le Associazioni che vogliono usufruire dei benefici di legge sul rapporto limite delle licenze di esercizio, salvo diverse più favorevoli disposizioni di legge;
- d) le richieste di tesseramento, successive alla domanda di affiliazione e riaffiliazione, che estendono il numero di soci/associati/tesserati previsto ai punti a), b) e c) sono regolate dal disposto del comma 3 dell'art.4;
- e) possono anche essere accolte, con delibera di Giunta Nazionale, le domande di adesione di Organismi costituiti nel territorio italiano e/o all'Estero, aventi analoghe finalità e che si impegnino al rispetto dello Statuto e Regolamento.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di affiliazione e riaffiliazione

Le domande di affiliazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organismo il quale dichiarerà di accettare incondizionatamente lo statuto, il regolamento e tutte le normative emanate dal C.N.S. Libertas e devono essere presentate dall'organismo di base, al Centro Provinciale territorialmente competente, utilizzando, formulari tipo predisposti dal Centro Nazionale Sportivo Libertas, ad eccezione delle associazioni affiliate attraverso le convenzioni nazionali secondo il principio esposto all'art.1 dello Statuto, le quali ricadono nella esclusiva competenza del Centro Nazionale.

I documenti da presentare dovranno comprendere:

- domanda di affiliazione al Centro Nazionale Sportivo Libertas;
- atto costitutivo;
- statuto associativo;
- elenco dei componenti il Consiglio Direttivo;
- verbale dell'Assemblea elettiva o del Consiglio Direttivo se competente;
- il versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento previste dal Centro Nazionale.

Il Centro Provinciale, dopo aver riscontrato la concordanza dello statuto con le finalità dell'Ente, istruisce la domanda e le richieste di tesseramento descritti alle lettere a), b), c) e d) dell'art.3, comma 2, e le inoltra al Centro Nazionale, e per conoscenza al Centro Regionale, entro 4 gg. dalla ricezione, contestualmente con la ricevuta del versamento delle rispettive quote. La Giunta Nazionale è competente a deliberare l'approvazione a norma dell'art.24 dello statuto, sia per le domande di affiliazione che per quelle di riaffiliazione.

La Giunta può delegare tale compito al Presidente Nazionale.

Il nuovo Organismo, approvato dalla Giunta Nazionale, assume l'anzianità a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5 – Ricorso avverso la mancata accettazione della domanda di affiliazione

L'organismo di base, dopo 30 giorni dalla data della richiesta di affiliazione, può ricorrere al Centro Regionale se non ha ricevuto notizie relative all'istruzione della pratica stessa mettendo a conoscenza anche il Centro Nazionale.

Sarà compito del Centro Regionale comporre l'eventuale divergenza sulla mancata istruzione, approvazione e trasmissione della pratica da parte del Centro Provinciale.

In caso di mancata approvazione l'organismo di base può, entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione, proporre ricorso direttamente alla Giunta Nazionale.

Avverso alla mancata approvazione della richiesta di riaffiliazione l'organismo di base può, entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione, proporre ricorso direttamente al Consiglio Nazionale.

Art. 6 – Soci/Associati/Tesserati

Negli Organismi di base oltre ai soci ordinari possono essere previsti soci benemeriti, soci atleti, soci aderenti, ed altri eventuali che potranno essere previsti dai rispettivi Statuti e Regolamenti interni che ne stabiliranno le caratteristiche e la configurazione.

Può essere tesserato al CNS Libertas a titolo individuale chiunque ne faccia esplicita richiesta attraverso le strutture periferiche.

Le Associazioni affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri soci/associati/tesserati, lo Statuto ed i Regolamenti della Libertas, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni degli Organi della Libertas ed inoltre attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

I tesserati che praticano l'attività sportiva possono essere anche non soci/associati della affiliata al Centro Nazionale Sportivo Libertas.

Gli appartenenti al Centro hanno l'obbligo di:

- a) mantenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, probità, rettitudine, nonché della correttezza morale in tutti i rapporti, anche economici, concernenti l'attività dell'Ente tra i soci. Tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni di conflitto, privilegiando confronti e condotte improntati ai principi di lealtà, correttezza e democrazia;
- b) avere la più scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento Organico, nonché delle decisioni e dei provvedimenti di tutti gli Organi dell'Ente che riterrà opportuno adottare;
- c) non esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione della Dirigenza, dei soci/associati/tesserati e delle persone che operano al Centro; non fornire informazioni riguardanti fatti interni; i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti al rispetto ed a non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità altrui e dell'organizzazione sportiva;
- d) non avvalersi della collaborazione di persone inibite o sospese per il periodo di inibizione o sospensione;
- e) gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento Organico del Centro sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel Regolamento di Giustizia; comportamenti difformi alle procedure ed ai principi sopra ricordati sono passibili di provvedimenti disciplinari;
- f) nei casi in cui ricorressero i presupposti per il ricorso al CONI, dovranno essere osservate le procedure a ciò previste;
- g) nei casi e con le modalità previste nel Regolamento di Giustizia sia le associazioni che i singoli soci/associati/tesserati possono essere sospesi temporaneamente ed in via cautelare. E' sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI. E' sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata;
- h) i soci/associati/tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI. L'Ente dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

In merito alle attribuzioni ed ai procedimenti in materia di doping si rinvia alle Norme Sportive antidoping.

Art. 7 – Affiliazioni e tesseramento

Tutti gli Organismi di base provvederanno alla affiliazione, riaffiliazione ed al tesseramento, con le modalità stabilite annualmente, dalla Giunta Nazionale mediante apposita circolare.

La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il termine previsto comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Libertas.

Ogni successiva richiesta di ammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art. 8 - Associazione ed organismi aderenti.

Le Associazioni/Società, gli organismi e gli enti previsti dallo statuto possono aderire alla Libertas attraverso apposita richiesta ed i rapporti con le stesse saranno regolati dalle relative convenzioni o protocollo d'intesa sottoscritti.

Art. 9 - Rappresentanza sociale.

La rappresentanza sociale nei confronti della Libertas spetta al Presidente od a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti Sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti, per l'anno in corso, alla Libertas stessa.

Art. 10 - Fusioni.

Le fusioni tra due o più Società debbono essere proposte per la ratifica alla Giunta Nazionale entro il termine fissato dalla apposita circolare.

Art. 11 - Comunicazioni-variazioni.

Quando, nel corso dell'anno, si verificano i cambiamenti della denominazione e dello Statuto sociale, l'Associazione affiliata deve darne comunicazione alla Segreteria Generale per il tramite del proprio Centro Provinciale per la necessaria ratifica ed approvazione da parte della Giunta Nazionale.

Per le variazioni della composizione degli organi sociali sarà sufficiente la comunicazione entro 15 giorni.

Art. 12 – Accesso alla cariche

Tutti i soci/associati/tesserati, possono accedere alle cariche elettive dell'Ente, nel rispetto degli articoli dello Statuto e del presente Regolamento, ad eccezione dei soci/associati/tesserati che hanno ricoperto nel quadriennio olimpico precedente alla celebrazione delle assemblee elettive, o ricoprano, cariche in organi e/o strutture periferiche di altri Enti di Promozione Sportiva. I soci/associati/tesserati eletti alle cariche dell'Ente, non possono ricoprire cariche in altro Ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI.

TITOLO II

ASSEMBLEE NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 13 - Convocazione Assemblee Termini e modalità.

La convocazione delle Assemblee viene effettuata dai relativi Presidenti, o nei casi previsti dal Vice Presidente, su conforme delibera dei Consigli, o dal Commissario, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata, agli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, con altro mezzo idoneo ad assicurarne la certezza della ricezione:

- 30 giorni prima della data fissata per le Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie;
- 30 giorni prima della data fissata per le Assemblee Regionali Straordinarie;
- 20 giorni prima della data fissata per le Assemblee Regionali Ordinarie;
- 15 giorni prima della data fissata per le Assemblee Provinciali e Comunali, sia Ordinarie che Straordinarie.

Il Centro Nazionale, con apposita circolare, fisserà il termine, entro i quali dovranno essere svolte le rispettive Assemblee.

I Consigli Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale rispettivamente per l'Assemblea di competenza, all'atto della convocazione e su proposta del proprio Presidente nel deliberato devono:

- Nominare la Commissione Verifica Poteri nel numero di un minimo di tre ad un massimo di cinque elementi non candidati;
- nominare la Commissione Verifica delle Candidature composte da almeno tre soci/associati/tesserati Libertas non candidati alle cariche elettive.

Art. 14 - Commissione Verifica Poteri - Compiti

La Commissione Verifica Poteri comincerà le proprie procedure almeno due ore prima dell'inizio dei lavori Assembleari e le concluderà all'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea.

Nella prima riunione, tra i componenti, si eleggerà il Presidente ed il Segretario della Commissione che stilerà apposito verbale che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti.

Di ogni questione controversa decide, in prima istanza, la Commissione Verifica Poteri ed in immediato e definitivo appello l'Assemblea stessa.

La Commissione Verifica Poteri:

1. accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto;
2. accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea senza diritto a voto;
3. redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e lo consegna al Presidente dell'Assemblea;

L'accertamento dell'identità dei partecipanti alle assemblee dovrà essere effettuata attraverso idoneo documento di riconoscimento personale

La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, constata la presenza dei delegati all'Assemblea, redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea su tutte le posizioni considerate irregolari ai fini della partecipazione, dell'esercizio del diritto di voto e su tutte le eventuali contestazioni.

Art. 15 – Commissione verifica candidature

Le rispettive Commissioni inizieranno ad esaminare le candidature il giorno successivo la scadenza del termine di presentazione delle stesse.

Tutte le candidature dovranno essere corredate da un curriculum ed accompagnate da una dichiarazione che certifichi la veridicità dell'assunto, soprattutto, in relazione alle condizioni di eleggibilità, che, comunque, la rispettiva Commissione potrà anche accertare d'ufficio.

Con motivato parere le rispettive Commissioni esprimeranno il giudizio sulla ammissione e, in caso contrario, ne daranno immediata comunicazione scritta all'interessato e alla Segreteria Generale dell'Ente.

L'esclusione dovrà essere comunicata, all'interessato, almeno 10 gg. per le cariche nazionali e 7 gg. prima, per i candidati esclusi, per le cariche territoriali.

L'esclusione potrà essere impugnata, entro due giorni dalla comunicazione con atto scritto e motivato, verso la Commissione Nazionale d'Appello la quale, nei successivi cinque giorni, dovrà deliberare in via definitiva.

In caso di impossibilità di riunione della commissione, le decisioni potranno essere prese con consultazione a distanza (telefonica, fax, e mail ecc.) e comunicate, dal Presidente della commissione, alla Segreteria Generale, che provvederà ad inviarla agli interessati e al Centro di competenza.

Al termine della suddetta verifica, il Segretario Generale, per l'Assemblea Nazionale, provvede alla compilazione delle liste, suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico. Provvede altresì, a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei a darne maggiore divulgazione possibile. Uguali procedure devono essere seguite dagli organi periferici in occasione di elezioni a cariche periferiche. Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne darà lettura in aula. Copia degli elenchi dovrà essere esposta nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Art. 16 – Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria

Il Presidente che ha convocato l'Assemblea o chi ne fa le veci, preso atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri dichiara aperta l'Assemblea, assumendone provvisoriamente la presidenza.

Invita quindi gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati alla Commissione Verifica Poteri.

La relativa votazione avviene per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, esclusi i ricorrenti.

Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente o chi ne fa le veci da lettura dell'attuale composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto a voto ad eleggere:

1. l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea, dal Vice-Presidente e da un Segretario che a norma dell'art. 25 dello Statuto è il Segretario Generale;
2. gli scrutatori – almeno 3 – scelti tra coloro che non siano candidati alle cariche elettive.

Le dette elezioni avvengono, di norma, per alzata di mano.

All'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria Elettiva partecipano con diritto di voto singolo i Delegati, eletti in sede di Assemblea Regionale secondo le modalità previste dall'Art. 10 dello Statuto.

Alle elezioni delle cariche di competenza assembleare si procede secondo il seguente ordine, separatamente:

1. elezione del Presidente;
2. elezione del Vice Presidente;
3. elezione di n. 11 Consiglieri;
4. elezione di n.20 Delegati che formano la Consulta Nazionale dei Delegati per l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
5. elezione del Presidente, n.2 membri effettivi e n. 2 supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Per l'elezione dei Consiglieri Nazionali e dei componenti la Consulta Nazionale dei Delegati ogni Delegato può esprimere massimo tre preferenze. Per tutte le altre elezioni, Presidente, Vice Presidente e Revisori dei Conti ogni Delegato può esprimere una sola preferenza.

Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti.

A parità di voto prevale il più anziano di età.

Art. 17 - Il Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questione di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dal presente Regolamento;
- e) da comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'Assemblea;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 18 - Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti in Assemblea fatta eccezione per le ipotesi previste dagli art. 15 e 16 dello Statuto.

I sistemi di votazione sono, nell'ordine:

- per acclamazione;
- per appello nominale;
- per scrutinio segreto;
- per alzata di mano e controprova.

La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità.

Art. 19 - Norme generali per la presentazione delle candidature dei soci/associati/tesserati.

Chi intende candidarsi ad una carica elettiva deve far pervenire alla Segreteria del Centro per il quale concorre, nei termini indicati, la propria candidatura redatta in forma scritta.

La comunicazione è ammessa con qualsiasi mezzo, purché risultino certi la data di ricevimento e la sottoscrizione in forma autografa.

Unitamente alla dichiarazione di volersi candidare, l'aspirante dovrà rilasciare, sotto la propria personale responsabilità, una dichiarazione con la quale attesti di non versare in nessuna causa di incompatibilità ostativa alle elezioni secondo quanto previsto dallo statuto, dal regolamento ed in ottemperanza alle vigenti leggi.

In caso di dichiarazione mendace, oltre all'automatica decadenza dalla carica, si procederà nei suoi confronti a termini di legge.

Il candidato potrà, altresì, reiterare il proprio programma in Assemblea, qualora ritenga di rilasciare dichiarazione di voto.

Art. 20 - Candidature per la costituzione degli Organi Nazionali

I soci/associati/tesserati aspiranti alle cariche di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale nonché membro del Collegio dei Revisori dei Conti e componente la Consulta Nazionale dei Delegati, dovranno presentare la loro candidatura entro e non oltre le ore 14,00 del ventesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva – alla Segreteria del Centro Nazionale indicando espressamente la candidatura per la quale intendono concorrere.

Per la candidatura a componente la Consulta Nazionale dei Delegati, potranno presentare istanza soltanto i Delegati eletti nelle Assemblee Regionali.

Tutte le candidature dovranno essere corredate da un curriculum ed accompagnate da una dichiarazione che certifichi la veridicità dell'assunto, soprattutto, in relazione alle condizioni di eleggibilità che, comunque, la rispettiva Commissione potrà accertare d'Ufficio.

Art. 21 - Candidature per la costituzione degli Organi Regionali

I soci/associati/tesserati aspiranti alle cariche di Presidente Regionale, Consigliere Regionale, di Delegato all'Assemblea Nazionale, nonché di Revisore dei Conti e di componente la Consulta Regionale dei Delegati per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, dovranno presentare la loro candidatura entro e non oltre le ore 14,00 del quindicesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea Regionale elettiva – alla Segreteria del Centro Regionale indicando espressamente la candidatura per la quale intendono concorrere.

Tutte le candidature dovranno essere corredate da un curriculum ed accompagnate da una dichiarazione che certifichi la veridicità dell'assunto, soprattutto, in relazione alle condizioni di eleggibilità che, comunque, la rispettiva Commissione potrà accertare d'Ufficio.

Art. 22 - Candidature per la costituzione degli Organi Provinciali e Comunali

I soci/associati/tesserati aspiranti alle cariche di Presidente Provinciale e Comunale, di Consigliere Provinciale o Consigliere Comunale, di componente la Consulta Provinciale e Comunale per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, di Revisore dei Conti Provinciale e Comunale, dovranno presentare la loro candidatura entro e non oltre le ore 14,00 del decimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea elettiva – alla Segreteria del proprio Centro indicando espressamente la candidatura per la quale intendono concorrere.

Tutte le candidature dovranno essere corredate da un curriculum ed accompagnate da una dichiarazione che certifichi la veridicità dell'assunto, soprattutto, in relazione alle condizioni di eleggibilità che, comunque, la rispettiva Commissione potrà accertare d'Ufficio.

Art. 23 – Verbali di assemblea

Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, e dal Segretario, è redatto entro 15 giorni, dalla celebrazione dell'Assemblea. Estratto del verbale dovrà essere comunicato, agli Organi competenti.

Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 24 – Assemblee periferiche. Modalità di elezioni.

Il Presidente che ha convocato l'Assemblea o chi ne fa le veci, preso atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri dichiara aperta l'Assemblea, assumendone provvisoriamente la presidenza.

Invita quindi gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati alla Commissione Verifica Poteri.

La relativa votazione avviene per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, esclusi i ricorrenti.

Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente o chi ne fa le veci da lettura dell'attuale composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto a voto ad eleggere:

1. l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea, dal Vice-Presidente e da un Segretario;
2. gli scrutatori – almeno 3 – scelti tra coloro che non siano candidati alle cariche elettive.

Le dette elezioni avvengono, di norma, per alzata di mano.

Alle elezioni delle cariche di competenza assembleare si procede secondo il seguente ordine, separatamente:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione dei Consiglieri;
- c) elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale (solo nelle Assemblee Regionali);
- d) elezione del Revisore dei Conti Regionale e Provinciale;
- e) elezione dei componenti la Consulta Regionale o Provinciale o Comunale dei Delegati per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

Tutte le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Per l'elezione del Presidente e di Revisore dei Conti ogni partecipante con diritto di voto può esprimere una sola preferenza. Per l'elezione dei Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali ogni partecipante con diritto di voto può esprimere un massimo di due preferenze;

Per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale ogni partecipante con diritto di voto può esprimere un massimo di due preferenze.

Per l'elezione dei componenti della Consulta Regionale dei Delegati, l'Assemblea Regionale eleggerà nel proprio seno un numero di Delegati pari al 3% delle associazioni aventi diritto a voto ed appartenenti al territorio regionale.

Per la Consulta Provinciale e Comunale il numero dei Delegati dovrà essere pari al 5% delle associazioni aventi diritto a voto ed appartenenti al territorio Provinciale o Comunale.

Sia per la costituzione della Consulta Regionale, che per quelle Provinciali e Comunali, è necessario che le stesse siano composte, in ogni caso, di un numero non inferiore a 3 Delegati.

In sede di Assemblea Regionale, Provinciale e Comunale i Presidenti degli organismi di base direttamente o indirettamente attraverso propri delegati, componenti dei rispettivi consigli direttivi ovvero altro presidente di altro organismo di base avente diritto a voto, eleggono i componenti della Consulta per l'approvazione dei bilanci.

Ogni partecipante con diritto di voto potrà esprimere due preferenze per l'elezione dei componenti la Consulta Regionale, Provinciale e Comunale.

Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti.

A parità di voto prevale il più anziano di età.

Art. 25 - Impugnativa per l'annullamento della Assemblea.

Ogni partecipante con diritto di voto deliberativo alle Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali, può richiedere al Consiglio nazionale per le Assemblee Regionali e al Consiglio Regionale per le Assemblee Provinciali e Comunali e per quelle degli Organismi di base, entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle stesse, l'annullamento per violazione dello Statuto, purché siano state sollevate per iscritto, all'apertura dei lavori assembleari e non eliminate nel corso dell'Assemblea impugnata, le irregolarità invocate quale causa di annullamento.

Art. 26 - Controllo di legittimità sulle Assemblee periferiche.

Il Consiglio Nazionale esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee periferiche per l'elezione dei propri organi direttivi. Qualora venissero accertate nelle eventuali deliberazioni in essa prese, violazioni allo Statuto e al presente Regolamento tali da avere influito in modo determinante sia sui lavori che sulle delibere stesse può deciderne l'annullamento.

Art. 27 - Nomina di Commissari Straordinari in seguito ad annullamento dell'Assemblea.

Nei casi di annullamento dell'Assemblea Regionale, Provinciale, e Comunale e degli Organismi di base, il Consiglio Nazionale e il Consiglio Regionale per quanto di loro competenza, nominano un Commissario Straordinario avente il compito di indire la nuova Assemblea, la quale dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data di annullamento.

Art. 28 - Rappresentante del Centro Nazionale e del Centro Regionale alle Assemblee.

Alle Assemblee Regionali partecipa un rappresentante del Centro Nazionale Sportivo Libertas designato dal Presidente Nazionale. Il rappresentante è anche garante degli atti assembleari.

Alle Assemblee Provinciali e Comunali partecipa un rappresentante del Centro Regionale nominato dal Presidente Regionale.

Art. 29 - Riconoscimento alla partecipazione con diritto di voto.

Alle Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali la partecipazione con diritto di voto, è riconosciuta all'Organismo di base che si trovi rispettivamente nell'ambito della Regione, della Provincia e del Comune, regolarmente affiliato alla data di convocazione dell'Assemblea, in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e tesseramento.

La Commissione Verifica Poteri, in Assemblea, consegnerà all'Organismo di base tante schede per quante votazioni saranno necessarie.

Ogni Organismo di base ha diritto ad un solo voto.

Ogni partecipante con diritto di voto può rappresentare, con apposita delega che dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione delegante e vidimate dall'organismo competente:

- una associazione, oltre la propria, nelle assemblee Provinciali;
- tante associazioni, oltre la propria, nella misura prevista dall'art.38 dello Statuto, nelle assemblee regionali.

Art. 30 - Diritto di voto per l'Assemblea Nazionale.

In occasione della partecipazione alle Assemblee e per eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale ad ogni Associazione o ad altro aderente affiliato, al momento della convocazione e che svolge attività sociale statutariamente prevista, spetta un solo voto.



All'Assemblea Nazionale, la partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai Delegati, eletti nelle Assemblee Regionali, nella misura di 1 Delegato ogni 45 associazioni aventi diritto a voto.

Per ogni frazione superiore, o uguale al minimo di 15 voti, viene assegnato un ulteriore Delegato.

Alle Province di Trento e Bolzano viene comunque garantita la presenza di almeno un Delegato qualunque sia il numero di voti attribuiti.

Il Centro Nazionale comunicherà ad ogni Centro Regionale le Associazioni con diritto di voto, il totale dei voti delle singole Province e della intera Regione, ed assegnerà ad ogni Regione il numero dei Delegati eleggendi all'Assemblea Nazionale.

I Delegati eletti nelle Assemblee Regionali durano in carica per l'intero quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici.

I Delegati decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale.

In caso di dimissioni o in caso di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, dei Delegati eletti dall'Assemblea Regionale, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti nell'Assemblea Regionale interessata purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Nel caso di impossibilità si dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea Regionale per eleggere il sostituto.

Art. 31 - ASSEMBLEA PROVINCIALE/COMUNALE

Modalità di presentazione delle candidature e modalità di elezione.

I soci/associati/tesserati, aspiranti ad essere eletti alle cariche del Centro Provinciale e Comunale, devono presentare le loro candidature nei tempi e nei modi fissati dall'art. 22 del presente Regolamento.

Il Presidente del Centro Provinciale e Comunale è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti. Il Revisore dei Conti Provinciale e Comunale è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti.

I 4 Consiglieri Provinciali (il numero viene stabilito dall'Assemblea Provinciale) e i 2 Consiglieri Comunali sono eletti nei modi e nei termini stabiliti dal precedente art. 24.

La Consulta Provinciale o Comunale dei Delegati viene eletta nei modi e nei termini stabiliti dall'art.24.

Inoltre l'Assemblea Provinciale, per quanto stabilito dallo statuto, può aumentare il numero dei Consiglieri Provinciali, a condizioni e nella misura di un ulteriore Consigliere, ogni 20 Organismi di Base operanti nel territorio.

Art. 32 - ASSEMBLEA REGIONALE

Modalità di presentazione delle candidature e modalità di elezione.

I soci/associati/tesserati, aspiranti ad essere eletti alle cariche del Centro Regionale, devono presentare le loro candidature nei tempi e nei modi fissati dall'art. 21 del presente Regolamento.

- Il Presidente del Centro Regionale è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti.
- Il Revisore dei Conti del Centro Regionale è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti.

I Consiglieri Regionali sono eletti nei modi e nei termini stabiliti dal precedente art. 24.

La Consulta Regionale dei Delegati per l'approvazione del Bilancio Consuntivo viene eletta nei modi e nei termini stabiliti dall'art.24.

L'Assemblea Regionale, che precede quella elettiva, secondo quanto stabilito dallo statuto, può aumentare il numero dei Consiglieri Regionali, nella misura di un ulteriore Consigliere, per ogni Centro Provinciale o Comunale esistente nel proprio territorio.

In sede di Assemblea Regionale i Presidenti degli Organismi di base o i propri delegati facenti parte dei rispettivi Consigli Direttivi, eleggono i Delegati all'Assemblea Nazionale.

Il Centro Nazionale comunicherà almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, al Presidente Regionale, il numero dei Delegati da eleggere.

I candidati a Delegati all'Assemblea Nazionale si presentano in Assemblea in unica lista, rigorosamente in ordine alfabetico.

TITOLO III

IL PRESIDENTE NAZIONALE

CONSIGLI NAZIONALE – REGIONALE – PROVINCIALE

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art.33

Il Presidente Nazionale è eletto direttamente dall'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art.12 dello Statuto.

La candidatura va presentata nei tempi e nei modi fissati dallo Statuto.

Al Presidente Nazionale può essere riconosciuto un corrispettivo.



CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 34 – Convocazione

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale e in caso di assenza dal Vice Presidente.

La convocazione del Consiglio Nazionale avviene nei modi e termini fissati dallo statuto.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno 3 giorni prima.

La convocazione deve indicare la sede, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno della riunione. Il Consiglio Nazionale validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti

I componenti del Consiglio Nazionale assenti ingiustificati in tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Art. 35 - Votazioni

Il Presidente Nazionale, quale primo atto del Consiglio Nazionale convocato, dà lettura del verbale della seduta precedente che può essere, anche dato per letto.

I verbali vengono approvati palesemente, per alzata di mano, dopo le eventuali precisazioni e rettifiche da verbalizzare.

In Consiglio Nazionale l'espressione del voto è normalmente palese e si effettua di regola per alzata di mano.

Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso in cui venga richiesto da almeno 3 Consiglieri.

Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto.

Durante le sedute consiliari può essere richiesta la verifica del numero legale da parte anche di un solo Consigliere, intendendosi per numero legale quello previsto per la validità della seduta, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto.

Art. 36 – Inserimento argomenti all'ordine del giorno

Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere al Presidente Nazionale l'inserimento di argomenti all'Ordine del Giorno, sempre che essi siano ritenuti di interesse generale.

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 37 – Convocazione

Il Consiglio Regionale è convocato e presieduto dal Presidente Regionale in caso di assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio Regionale nella sua prima seduta elegge: a) il Vice Presidente Regionale; b) due componenti la Giunta Regionale.

La convocazione del Consiglio Regionale avviene nei modi e termini fissati dallo statuto.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno 3 giorni prima.

La convocazione deve indicare la sede, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. Il Consiglio Regionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti

I componenti del Consiglio Regionale assenti ingiustificati in tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Art. 38 - Votazioni

Il Presidente Regionale, quale primo atto del Consiglio Regionale convocato, dà lettura del verbale della seduta precedente che può essere, anche dato per letto.

I verbali vengono approvati palesemente, per alzata di mano, dopo le eventuali precisazioni e rettifiche da verbalizzare.

In Consiglio Regionale l'espressione del voto è normalmente palese e si effettua di regola per alzata di mano.

Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso in cui venga richiesto da almeno 2 Consiglieri. Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto.

Durante le sedute consiliari può essere richiesta la verifica del numero legale da parte anche di un solo Consigliere, intendendosi per numero legale quello previsto per la validità della seduta.

Art. 39 – Inserimento argomenti all'ordine del giorno

Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere al Presidente Regionale l'inserimento di argomenti all'Ordine del Giorno, sempre che essi siano ritenuti di interesse generale.

CONSIGLIO PROVINCIALE/COMUNALE

Art. 40 – Convocazione

Il Consiglio Provinciale/Comunale è convocato e presieduto dal Presidente in caso di assenza dal Vice Presidente. Il Consiglio Provinciale/Comunale è convocato, dal Presidente, 5 giorni prima della data fissata nei modi previsti per il Consiglio Nazionale.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno 3 giorni prima.

La convocazione deve indicare la sede, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. Il Consiglio Provinciale/Comunale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti

I componenti del Consiglio Provinciale/Comunale assenti ingiustificati in tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Art. 41 - Votazioni

Il Presidente Provinciale/Comunale, quale primo atto del Consiglio Provinciale convocato, dà lettura del verbale della seduta precedente che può essere, anche dato per letto.

I verbali vengono approvati palesemente, per alzata di mano, dopo le eventuali precisazioni e rettifiche da verbalizzare.

In Consiglio Provinciale/Comunale l'espressione del voto è normalmente palese e si effettua di regola per alzata di mano. Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso in cui venga richiesto da almeno 2 Consiglieri. Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto.

Durante le sedute consiliari può essere richiesta la verifica del numero legale da parte anche di un solo Consigliere Provinciale, intendendosi per numero legale quello previsto per la validità della seduta.

Nella prima riunione elegge nel suo seno, il Vice Presidente Provinciale e due componenti la Giunta. Ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza per le elezioni predette.

Il Consiglio Comunale si compone, come previsto dall'art.46 dello Statuto, dal Presidente del Centro Comunale e da due Consiglieri.

Art. 42 – Inserimento argomenti all'ordine del giorno

Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere al Presidente Provinciale l'inserimento di argomenti all'Ordine del Giorno, sempre che essi siano ritenuti di interesse generale.

CONSIGLIO INTERCOMUNALE PICCOLE ISOLE

Art. 43 – Consiglio Intercomunale Piccole Isole

La Giunta Nazionale, su richiesta delle Associazioni e per particolari esigenze territoriali può costituire Centri Intercomunali per le Isole Minori.

I Centri Intercomunali per le Isole Minori sono regolati dalla normativa prevista per i Centri Provinciali di cui all'art. 45 dello Statuto e dagli artt. 40, 41 e 42 del presente Regolamento.

TITOLO IV GIUNTA NAZIONALE

Art. 44 – Elezione

La elezione della Giunta Nazionale deve avvenire nella seduta di insediamento del Consiglio Nazionale e, comunque non oltre 30 gg. dalla elezione del Consiglio stesso.

I 3 membri di Giunta saranno eletti, a scrutinio segreto, tra coloro che avranno riportato più preferenze. Ogni Consigliere, ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto potrà esprimere massimo 2 preferenze.

A parità di preferenze prevarrà il più anziano di età.

Art. 45 - Convocazione

La Giunta Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale e in caso di assenza dal Vice Presidente.

La convocazione della Giunta avviene nei modi e termini fissati dallo statuto.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno 3 giorni prima.

La convocazione deve indicare la sede, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione e l'Ordine del Giorno della riunione.

La Giunta Nazionale è convocata ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta la metà più uno dei suoi componenti. Decade unitamente al Consiglio Nazionale.

I componenti della Giunta Nazionale assenti ingiustificati in tre riunioni consecutive, decadono dalla carica di componente di Giunta e il Consiglio Nazionale elegge, nella prima riunione utile, i componenti mancanti.

Art. 46 - Votazioni

Il Presidente Nazionale, quale primo atto della Giunta Nazionale convocata, dà lettura del verbale della seduta precedente che può essere, anche dato per letto.

I verbali vengono approvati palesemente, per alzata di mano, dopo le eventuali precisazioni e rettifiche da verbalizzare.

In Giunta Nazionale l'espressione del voto è normalmente palese e si effettua di regola per alzata di mano. Alla votazione con altra espressione di voto si procede solo nel caso in cui venga richiesto da almeno 2 Componenti.

Durante le sedute di giunta può essere richiesta la verifica del numero legale da parte anche di un solo Componente, intendendosi per numero legale quello previsto per la validità della seduta, ai sensi dell'Art. 24 dello Statuto.

Art. 47 – Inserimento argomenti all'ordine del giorno

Ogni Componente di Giunta ha facoltà di chiedere al Presidente Nazionale l'inserimento di argomenti all'Ordine del Giorno, sempre che essi siano ritenuti di interesse generale.

TITOLO V

CONFERENZA PRESIDENTI REGIONALI

Art. 48 - La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali

La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali è convocata dal Presidente Nazionale o dal suo delegato con le stesse modalità della convocazione del Consiglio Nazionale.

Esprime il proprio parere, obbligatorio, non vincolante, sulla programmazione dell'Ente, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. Può formulare proposte attuative da concertare con il Consiglio Nazionale, unico Organo avente il potere di deliberare in merito.

TITOLO VI

REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI NAZIONALI

Art. 49 - Competenze

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla corretta tenuta dei libri contabili e sulle risultanze amministrative. Può intervenire in qualsiasi momento per controlli contabili e amministrativi. Controfirma, nella persona del suo Presidente, i bilanci dell'Ente firmati dal Presidente Nazionale e predispose la relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

I Revisori dei Conti effettivi possono, per delega dal Presidente del Collegio, anche individualmente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico dell'Ente Libertas, devono immediatamente essere rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Nazionale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Di ogni controllo od ispezione collegiale deve essere redatto apposito verbale che, sottoscritto da tutti i componenti, deve essere tenuto in apposito libro e copia del quale deve essere inviata tempestivamente dal Segretario Generale al Presidente Nazionale il quale è tenuto ad informare la Giunta Nazionale nella prima riunione successiva.

I componenti il Collegio Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Libertas.

I membri supplenti intervengono alle sedute degli Organi deliberanti nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Generale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza dalla riunione salvo i casi di forza maggiore.

Art. 50 - Decadenza

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti assenti ingiustificati in tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti, se effettivi, dal supplente primo eletto; in caso di decadenza o di surroga di Revisore supplente, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti tra i candidati a Revisori supplenti.

REVISORE DEI CONTI TERRITORIALE

Art. 51 - Competenze

Il Revisore dei Conti vigila sulla corretta tenuta dei libri contabili e sulle risultanze amministrative. Può intervenire in qualsiasi momento per controlli contabili e amministrativi. Controfirma, i bilanci del Centro firmati dal Presidente Regionale/Provinciale/Comunale e predispose la relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

I Revisori dei Conti possono, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche di competenza del Centro Regionale/Provinciale/Comunale Libertas di appartenenza. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Libertas, devono immediatamente essere rese note al Presidente Regionale/Provinciale/Comunale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza. Di ogni controllo od ispezione deve essere redatto apposito verbale che, deve essere tenuto in apposito libro e copia del quale deve essere inviata tempestivamente al Presidente Regionale/Provinciale/Comunale il quale è tenuto ad informare il Consiglio Regionale/Provinciale/Comunale nella prima riunione successiva.

Il Revisore dei Conti assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti del Centro di appartenenza.

TITOLO VII

DIPARTIMENTI - AREE - SETTORI – COMMISSIONI – OSSERVATORI

Art.52/a – Dipartimenti

La Giunta Nazionale, al fine di dare opportuna e celere esecutività, su tutto il territorio nazionale, alla programmazione ed allo sviluppo della consistenza dell'organico sia nelle attività tecniche che in quelle della formazione, istituisce i Dipartimenti.

I Dipartimenti vengono coordinati da un membro di Giunta Nazionale e diretti dai soggetti nominati dalla Giunta, quali il Responsabile Nazionale della Formazione, il Responsabile Nazionale delle Reti Tecniche, il Direttore Tecnico Nazionale, il Responsabile Nazionale Amministrativo, il Responsabile Nazionale dell'Informatizzazione.

La Giunta Nazionale nominerà, di volta in volta, i Referenti di Disciplina ed eventuali collaboratori proposti.

Le norme di funzionamento del Dipartimento "Reti Tecniche Libertas" sono stabilite da un Regolamento apposito approvato dalla Giunta Nazionale.

Art. 52/b - Aree

La Giunta Nazionale, al fine di armonizzare il suo impegno programmatico, organizza la costituzione di Aree, Settori, Commissioni o Osservatori Nazionali.

Ciascuna Area viene diretta e coordinata da un membro di Giunta Nazionale o da un Consigliere Nazionale, nominato dalla Giunta Nazionale che provvederà, anche, alla nomina di eventuali collaboratori segnalati dal responsabile.

Art. 53 – Settori

La Giunta Nazionale può procedere alla nomina di Settori, sia su propria iniziativa sia su indicazione del responsabile di Area, per lo studio e la programmazione tecnica, formativa e di questioni di interesse generale per l'Ente. La composizione di tali Settori, le norme relative al loro funzionamento sono stabilite, con apposito regolamento, di volta in volta, dalla Giunta Nazionale.

I settori hanno carattere consultivo, durano in carica per un tempo determinato e, possono essere sciolte in ogni momento, dalla Giunta Nazionale.

Art. 54 - Commissioni

La Giunta Nazionale può procedere alla nomina di Commissioni per lo studio di questioni di interesse generale per l'Ente. La composizione di tali commissioni, le norme relative al loro funzionamento sono stabilite, con apposito regolamento, di volta in volta, dalla Giunta Nazionale.

Le Commissioni hanno carattere consultivo, durano in carica per un tempo determinato e, possono essere sciolte in ogni momento, dalla Giunta Nazionale.

Art. 55 - Osservatori

La Giunta Nazionale può procedere a formare degli Osservatori, con compiti specifici, ed in particolare di seguire le frequenti novità in materia di sport ed altro le loro evoluzioni e applicazioni sia in campo legislativo che d'indirizzo.

Ciascun Osservatorio viene diretto e coordinato da un esperto, nominato dalla Giunta Nazionale e potrà essere affiancato da elementi che, offrano la propria collaborazione.

Hanno la facoltà di formulare delle proposte al Presidente Nazionale.

Possano essere sciolti in ogni momento, dalla Giunta Nazionale.



TITOLO VIII ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 56 – Nomina e incompatibilità

Gli Organi di Giustizia sono:

- a) L'Ufficio Nazionale Inquirente;
- b) La Commissione Nazionale Giudicante;
- c) La Commissione Nazionale di Appello.

I membri degli Organi di Giustizia devono essere nominati fra Magistrati, Magistrati Onorari, Giudici di Pace, Giudici Conciliatori e Avvocati.

Le cariche di Organi di Giustizia sono incompatibili con le cariche di Presidente o componente il Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale, dei Centri Comunali, degli organismi affiliati nonché alle cariche nazionali delle strutture aderenti di cui all'art. 1 e 2 dello statuto e di qualsiasi altra carica elettiva prevista dallo statuto.

I membri degli Organi di Giustizia restano in carica 4 anni. In caso di sostituzione o integrazione la nomina ha effetto per il periodo residuo.

Art. 57 – Tempi e modalità dei provvedimenti

Gli appartenenti al Centro secondo la natura e gravità del fatto a giudizio dell'Organo sono soggetti alle sanzioni disciplinari secondo quanto stabilito da apposito Regolamento di Giustizia.

Il termine massimo per la conclusione delle indagini e dei procedimenti di 1° e 2° grado, da parte degli organi di giustizia è stabilito in 90 giorni.

Il socio/associato/tesserato e il dirigente che intendesse, in presenza di motivata urgenza e in caso di particolare gravità e per fatti di natura disciplinare e societaria, adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria ne dovrà avanzare motivata istanza alla Giunta Nazionale che dovrà dare riscontro entro 60 giorni dalla ricezione.

TITOLO IX ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Art.58 – Affidamento del servizio di cassa

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas può affidare ad un Istituto bancario o simile, con cui sia stata stipulata apposita convenzione, il servizio di cassa e di qualunque altra operazione finanziaria delle strutture territoriali.

Le strutture territoriali dell'Ente devono operare attraverso l'Istituto bancario convenzionato.

Art.59 - Principi

Le strutture territoriali godono di autonomia amministrativa e contabile, nel rispetto delle norme dettate dal CONI e dalle norme statutarie.

Tutte le strutture territoriali sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

TITOLO X NORME GENERALI

Art. 60

Tutti i termini indicati dal Regolamento organico sono perentori.

Art. 61

Il presente Regolamento organico abroga ogni contraria disposizione precedente.

Art. 62

Le norme di organizzazione, gestione, funzionamento, relative ai Centri Regionali, Provinciali, Comunali e degli Organismi di base seguono, le norme previste dal Centro Nazionale Sportivo Libertas.

Art. 63

Il Consigliere Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale assente a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal rispettivo Consiglio su apposito punto previsto all'Ordine del Giorno.

Gli subentrerà il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.

Art. 64

Gli atti delle Assemblies dei Centri Regionali, Provinciali e Comunali devono essere trasmessi al Centro Nazionale, entro 15 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea.



Per l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale i Centri Regionali dovranno trasmettere immediatamente, a mezzo fax o e mail l'elenco degli eletti con l'indicazione delle generalità complete della residenza, indirizzo, n. telefonico e codice fiscale.

Art. 65

Il presente Regolamento organico va in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 66

Per quanto non previsto nel presente regolamento organico valgono le norme contenute nello statuto, negli altri regolamenti dell'Ente e dalle vigenti Leggi.

NORMA TRANSITORIA ED ATTUATIVA

Art. 67

Il Consiglio Nazionale conferisce espresso mandato alla Giunta Nazionale di rielaborare il testo del Regolamento approvato sulla base delle eventuali ulteriori modifiche o emendamenti che il C.O.N.I. ritenesse di suggerire o per le vigenti e/o sopravvenute leggi dello stato.

Approvato dal Consiglio Nazionale del 16 dicembre 2015 – modificato dal Consiglio Nazionale del 24/11/2017

Allegato al Regolamento Organico:

Norme Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I.